



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2026

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI
- Art. 3 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 5 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- Art. 6 SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 8 CATEGORIE DI UTENZA
- Art. 9 CRITERI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 10 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 11 NUMERO OCCUPANTI
- Art. 12 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 14 TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 15 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 16 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 17 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PIANO FINANZIARIO
- Art. 18 SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI
- Art. 19 COMPONENTI PEREQUATIVE

TITOLO III AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 20 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE- PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 22 UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 23 RIDUZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI E NON
- Art. 24 BONUS PER I CITTADINI IN REGOLA CON I PAGAMENTI
- Art. 25 CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CON RIDUZIONE ECOPUNTI

TITOLO IV DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 26 VERSAMENTO DELLA TASSA
- Art. 27 MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 28 RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
- Art. 29 SGRAVI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 30 NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 31 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 33 NORMATIVA DI RINVIO
- Art. 34 NORME ABROGATE
- Art. 35 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché al d. lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
5. Il presente regolamento è conforme ai principi previsti nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di regolazione per l'Energia, le reti e l'ambiente (ARERA).

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

ART. 4

PRESUPPOSTO OGGETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dalla regolamentazione di gestione del servizio.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi e altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì, dal rilascio da parte degli enti

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare stesso a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso (a discrezione del contribuente) non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 22 per le utenze non domestiche.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 6

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m, 1,50;

- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
 - g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 8
CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali predisposti ad abitazioni civili e pertinenze. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Vengono comunque classificate come utenze non domestiche le sottoelencate attività riconducibili alla categoria degli alberghi senza ristorazione:
 - a. *Affittacamere o Guest House*
 - b. *Case e Appartamenti per Vacanze*
 - c. *Affitti brevi per finalità turistiche*
 - d. *Bed and Breakfast*

ART. 9
CRITERI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di presa atto del Piano finanziario e approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione

stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

6. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

8. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

ART. 10

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (K_a) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (K_b) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

ART. 11

NUMERO OCCUPANTI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella dichiarazione.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere dichiarata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita dichiarazione di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è quindi obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Per le utenze domestiche non residenti è attribuito un numero di occupanti tenendo conto della seguente tabella in base alla superficie dell'abitazione

Superficie abitazione	Nr. componenti il nucleo familiare
Fino a mq. 60	1
Da mq. 61 a mq. 120	2
Oltre mq. 120	3

6. Per le utenze domestiche quali cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito C2/C6, che sono

pertinenza dell'abitazione principale, la tariffa è calcolata come accessorio all'abitazione principale.

7. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

8. Qualora in una parte dell'immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un'altra attività (imprenditoriale o commerciale o turistica), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza domestica per la parte dell'immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, e la tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie..

ART. 12

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (K_d), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_c e K_d sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, purchè in ossequio alla vigente normativa.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa tendenzialmente riferimento al codice ATECO, di cui alla Tabella riepilogativa di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato A al presente Regolamento) dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di discordanza o in caso di divergenza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche

non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria più simile.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché singolarmente di estensione significativa.

ART. 14

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera,

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%, La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dall'ufficio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART. 15

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche statali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 16

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo comunale.

ART. 17

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed

integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 18

SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ART. 19

COMPONENTI PEREQUATIVE

1) Come previsto dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- UR1a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

2) Come previsto dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata istituita la seguente componente perequativa che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- UR3a: per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociali rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche sociali disagiate, attualmente fissata in 6,00 €/utenza per anno

3) Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, e successivamente versate al CSEA.

3) Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.

4) Per "utenza" si intende l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale del 20 aprile 2017.

Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

TITOLO III
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 20
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta del 30% nella parte variabile per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita istanza tramite la modulistica predisposta dall'ufficio. Il Comune verifica periodicamente il corretto utilizzo della compostiera.
 2. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nella parte variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune o residenti sul territorio nazionale per più di sei mesi all'anno - riduzione del 30%;
 - b. abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30%;
 3. La TARI è inoltre ridotta nella parte variabile del 30%, con esclusione delle pertinenze, qualora nell'immobile sia residente persona disabile al 100%, parente di primo grado in linea retta del soggetto passivo del tributo, che abbia uno stato di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/92.
 4. Si applica la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza in regime di convenzione internazionale, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.
 5. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui al presente articolo, verrà applicata quella più favorevole senza possibilità di cumulo.
 6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.
 6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
 7. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
 8. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso si tratti di:
 - 1) Anziano dimorante in Casa di Riposo per un periodo superiore a sei mesi per anno;
 - 2) Soggetto che svolge attività di studio fuori Regione per un periodo superiore a sei mesi per anno;
 - 3) Soggetto che svolge attività lavorativa fuori Regione per un periodo superiore a sei mesi per anno;
 - 4) Soggetti ricoverati presso strutture sanitarie Pubbliche o Private per periodi superiori a quattro mesi per anno, tanto presso la Regione Sicilia quanto in altre Regioni.
- I soggetti da depennare ai fini della determinazione dei componenti della unità abitativa devono presentare annualmente, agli Uffici Comunali istanza di sgravio comprovata da apposita documentazione entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
- L'utenza domestica, inoltre, deve essere in regola con il pagamento della Tari riscontrata al 31 dicembre degli anni precedenti.

ART. 21
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche e per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia:

- Falegnamerie - 50%,
- Officine lavorazione materiali ferrosi -50%,
- Autocarrozzerie -50%
- Autofficine per la riparazione veicoli -50%,
- Autofficine di elettrauto -50%,
- Gommisti -50%,
- Distributori carburanti -30%
- Macellerie -30%
- Autolavaggi -30%
- Tipografie Serigrafie -30%
- Studi medici, Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -30%
- Laboratori fotografici -30%
- Lavanderie -30%
- Laboratori dell'industria chimica per la produzione di beni -20%

Per fluire dell'esclusione prevista al precedente comma gli interessati devono presentare apposita istanza con allegata copia dei contratti stipulati con ditte specializzate entro il 31 marzo.

Inoltre, entro il 31 marzo dell'anno successivo devono presentare una dichiarazione alla quale dovranno allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copia del MUD.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

5. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, l'ufficio provvederà al recupero della TARI dovuta con l'applicazione delle sanzioni e interessi previste dalla vigente normativa.

ART. 22
UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dall'anno successivo all'anno di presentazione della richiesta di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, con le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente;

b) il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 23

RIDUZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI E NON

1. Ai sensi dell'articolo 17, della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e non che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato o Servizi Sociali del Comune, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle Parrocchie, ad Associazioni assistenziali o di volontariato, ai Servizi Sociali del Comune.

4. La riduzione di cui al comma 1, è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

a) *per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;*

b) *per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;*

c) *per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.*

5. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno della dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuta devoluzione a titolo gratuito di beni alimentari e non nell'anno precedente, allegando la dovuta documentazione sottoscritta dalla parte ricevente attestante i beni e i prodotti oggetto di donazione.

ART. 24

BONUS PER I CITTADINI IN REGOLA CON I PAGAMENTI

Il Comune premia con una riduzione della parte variabile sino al 30% i cittadini che negli ultimi anni effettuato i pagamenti della Tari entro il termine di scadenza previsto.

La premialità sarà applicata, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei contribuenti virtuosi, mediante una riduzione come segue:

- 30% per i contribuenti che hanno effettuato i pagamenti nei termini nei 6 anni precedenti;
- 20% per i contribuenti che hanno effettuato i pagamenti nei termini nei 4 anni precedenti;
- 10% per i contribuenti che hanno effettuato i pagamenti nei termini nei 3 anni precedenti;

ART. 25

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CON RIDUZIONI ECOPUNTI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento con quelle previste dal regolamento degli ecopunti, può superare la soglia del 50% della tassa dovuta.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 26
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso pagoPa e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate, alle scadenze fissate del 30 giugno, 31 agosto e 30 novembre.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tari del Comune.
6. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'ufficio tributi procede ad emettere atto formale di sollecito di pagamento da notificarsi al contribuente, il cui importo è riscosso in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nello stesso.
7. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale sollecito di pagamento, l'ufficio tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento e degli interessi. Decorso il termine previsto dall'Art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive per la riscossione coattiva.

ART. 27
MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro novanta (90) giorni alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
 4. La dichiarazione debitamente sottoscritta può essere consegnata al protocollo dell'Ente, o può essere inviata a mezzo posta (raccomandata a.r.) o via e-mail. Ai soli fini della erogazione del servizio, a richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data indicata nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
- Sul sito internet dell'ente gestore sono reperibili tutte le informazioni sulle condizioni di erogazione del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e la corretta modalità di conferimento dei rifiuti, calendario della raccolta porta a porta e la Carta di qualità.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Planimetria quotata dell'immobile e relative pertinenze, firmata da un tecnico, solo nei casi di discordanze con i dati del catasto;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività (codice ATECO relativo all'attività prevalente), assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali. Indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- e. Planimetria quotata dell'immobile e relative pertinenze, firmata da un tecnico solo nei casi di discordanze con i dati del catasto;
- f. Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Dichiarazione di variazione o cessazione

Ai fini dell'applicazione del tributo "la dichiarazione di inizio occupazione" corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione con le modalità di seguito indicate. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate dal dichiarante originario, dall'erede o da altro soggetto che vi abbia interesse, all'ufficio TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione può essere consegnata al protocollo dell'Ente, o può essere inviata a mezzo posta (raccomandata a.r.) o via e-mail

Le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale, in caso di sottoscrizione analogica è necessario allegare copia del documento d'identità.

ART. 28

RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
- 2. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, una motivata risposta scritta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 29

SGRAVI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Tributi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il rimborso della Tari può avvenire, a richiesta del contribuente, anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi.

ART. 30

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Come previsto dal comma 778 dell'ART.1 Legge 160/2019, il Comune designa il Funzionario Responsabile dell'imposta, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 31

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso e alla compensazione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Non si procede all'accertamento per il recupero dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto a titolo di tassa, sanzioni e interessi, non superi l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii..

ART. 33
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare in materia di rifiuti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 34
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il titolo IV del regolamento IUC dall'articolo 53 all'articolo 74, approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 04/09/2014 e ss.mm.ii.

2.

ART. 35
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.

Allegato A

CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

n.1 componente
n. 2 componenti
n. 3 componenti
n. 4 componenti
n. 5 componenti
n. 6 o più componenti

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.